



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 04551

Patente - Revoca e sospensione - Estensione al certificato di idoneità alla guida - Articolo 219 bis c.d.s. - Applicabilità retroattiva - Esclusione - Fattispecie in tema di guida di ciclomotore.

In tema di guida di un ciclomotore, non è applicabile retroattivamente la norma introdotta dall'art. 42, comma secondo, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120, modificativa dell'articolo 219 bis c.d.s., secondo la quale, quando è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le sanzioni amministrative si estendono al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1 bis e 1 ter ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'art. 116, comma primo quinquies. (Cass. Pen., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 4551) - [RIV-1307P813] Art. 116, 219-bis cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, applicava su richiesta delle parti a C. M., imputato di guida di un ciclomotore Ape Piaggio in stato di ebbrezza alcolica, la pena di mesi quattro di arresto ed Euro duemila di ammenda, con la sospensione della patente di guida e del certificato di idoneità per la durata di anni due e mesi sei.

2. Ricorre per cassazione nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia avv. P. F..

2.1. Con un primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 186, 116 e 219 bis C.d.S..

Osserva l'esponente che il reato ascritto al C. è stato commesso in tempo anteriore all'entrata in vigore della L. 15 luglio 2009, n. 94, la quale ha introdotto l'art. 219 bis C.d.S. e la relativa previsione secondo la quale, quando colui che è titolare di una patente di guida commette un fatto di cui all'art. 186 C.d.S. alla guida di un veicolo per la cui conduzione non è richiesta la patente, va comunque disposta la sospensione della patente di guida.

2.2. Con un secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), in relazione alla misura della sanzione accessoria, raddoppiata nonostante la relativa previsione sia entrata in vigore solo successivamente alla commissione del reato da parte del C..

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

3.1. Secondo la disciplina vigente al tempo della commissione del reato, il conducente di un veicolo per la guida del quale non è richiesta la patente di guida non poteva essere destinatario della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La applicabilità di tale sanzione (e di quella della sospensione del certificato di idoneità) è stata infatti prevista solo con l'art. 219 bis C.d.S., introdotto ad opera della L. 29 luglio 2010, n. 120, in forza del quale nei casi in cui una norma del codice prevede la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della



sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'art. 116, commi 1 bis e 1 ter ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'art. 116, comma i quinquies.

3.2. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha sovente affermato che dovesse essere disposta la sospensione del certificato di idoneità ritenendo che avendo il legislatore voluto sanzionare con il divieto di circolare alla guida di veicoli per un certo periodo di tempo il soggetto che ha dimostrato di avere posto in pericolo la sicurezza degli utenti della strada, "è evidente che questi, parlando di sospensione della patente di guida, ha inteso riferirsi a tutti i documenti che abilitano alla conduzione di veicoli, e quindi anche al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, i quali rientrano nella categoria dei veicoli". Si è anche aggiunto che un ulteriore argomento a favore di tale interpretazione si trae dal testo dell'art. 166 C.d.S., comma 12, laddove sanziona la condotta di chiunque abbia la disponibilità di un veicolo e lo affidi o ne consenta la guida a chi non abbia conseguito la patente di guida oppure il certificato di idoneità di cui ai commi 1 bis e 1ter dello stesso articolo. Infatti, l'evocazione di entrambi i titoli abilitativi sta a dimostrare il riconoscimento di un identico disvalore alla condotta di chi affidi incautamente a soggetto non abilitato un veicolo, prescindendosi dalla denominazione formale dell'abilitazione, e dando rilievo solo alla circostanza che è stato permesso a soggetto comunque non autorizzato a guidare di condurre un veicolo per il quale è richiesta una qualsiasi abilitazione, così ponendo in pericolo la sicurezza stradale (Cass. Sez. IV, Sentenza n. 27343 del 6 maggio 2010, PG. in proc. Mazza, Rv. 247855).

3.3. Nella medesima direzione di estensione dell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa accessoria si pone quella giurisprudenza che ritiene debba essere disposta la sospensione della patente di guida quando il conducente del ciclomotore sia munito di tale titolo abilitativo; interpretazione particolarmente pertinente perché formatasi proprio con riguardo ad una fattispecie del tutto simile a quella qui in esame.

Partendo dall'assunto, del tutto condivisibile, che il certificato di idoneità è venuto configurandosi quale titolo abilitativo alla guida, nello stesso modo in cui lo è la patente di guida, si è affermato che "nel caso di guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida, tale titolo abilitativo ha una idoneità ed un'efficacia assorbente rispetto al certificato di idoneità, con l'ulteriore conseguenza che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista quale sanzione amministrativa obbligatoria anche in caso di sentenza di patteggiamento, deve necessariamente avere ad oggetto la patente di guida, in quanto titolo che abilita il soggetto "anche" alla guida del ciclomotore" (Cass. Sez. IV, n. 32439 del 7 giugno 2012, Delli Bovi, Rv. 253133).

Il principio è stato posto nella consapevolezza del precedente costituito dalla decisione delle S.U. per la quale "non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme



sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita” (Cass. sez. un., n. 12316 del 30 gennaio 2002, Fugger, Rv. 221039). Si è però rilevato che la statuizione del S.C. fa riferimento alla sola ipotesi in cui si tratti di veicolo per la cui guida non è richiesta alcuna abilitazione.

3.4. Si tratta di una tesi che coglie certamente l'identità di ratio tra l'ipotesi in esame e quella di chi guida senza patente un veicolo per la conduzione del quale quest'ultima è richiesta; e tuttavia ritiene questa Corte che si tratti di un'interpretazione non condivisibile, siccome in contrasto con il principio di tassatività, il quale esclude il ricorso all'analogia in malam partem. Secondo la migliore dottrina, infatti, il principio di legalità, nelle sue diverse articolazioni (riserva di legge; irretroattività: ma al riguardo si vedano le precisazioni operate da Corte cost. n. 140/2002; tassatività), è principio costituzionale che si impone ad ogni diritto punitivo e pertanto allo stesso diritto amministrativo sanzionatorio (e ciò consente di affermare la valenza del principio di legalità, anche oltre l'ambito delle sanzioni amministrative pecuniarie, le sole ad essere menzionate dalla L. n. 869 del 1931, art. 12 quale oggetto del principio di legalità come definito dalla L. n. 689 del 1981, art. 1). Con specifico riferimento al divieto di analogia, il giudice di legittimità ha reiteratamente affermato che anche le sanzioni amministrative non ammettono una vera e propria analogia, operando per esse il principio di legalità ed il divieto di interpretazione analogica (Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 1081 del 22 gennaio 2004, Rv. 569574; Cass. Civ. Sez. II, Sentenza n. 245 del 4 marzo 2011, Rv. 617189).

Orbene, in presenza di un testo di legge che distingue tanto sul piano della disciplina che su quelli degli effetti la patente di guida dal certificato di idoneità, non è possibile assimilare i due concetti ai fini sanzionatori senza violare il principio di tassatività.

Per tal motivo si ritiene preferibile quel diverso orientamento della giurisprudenza di questa suprema Corte secondo il quale ha carattere innovativo rispetto alla disciplina previgente la disciplina recata dall'art. 219 bis C.d.S., introdotto ad opera della L. 19 luglio 2010, n. 120, in forza del quale nei casi in cui una norma del codice prevede la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'art. 116, commi 1 bis e 1 ter ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'art. 116, commi quinquies. La sottolineatura del carattere innovativo sta a significare da un canto l'assenza della disciplina nel previgente regime giuridico e dall'altro la necessità di una previsione espressa, onde pervenire alla possibilità della sospensione del titolo abilitativo.

3.5. Da tanto consegue, atteso il contenuto sanzionatorio della disciplina in esame, che la nuova previsione non può essere applicata ai fatti anteriori alla richiamata L. n. 120 del 2010, ai sensi dell'art. 2 c.p. e della L. n. 689 del 1981, art. 1 (Cass. Sez. IV, n. 6887 del 16 dicembre 2011, P.G. in

proc. Benaglio, Rv. 252727). Nel caso che occupa il reato è stato commesso il 25 aprile 2009, sicché non risulta legittima nè la disposta sospensione della patente di guida nè la sospensione del certificato di idoneità.

4. Si impone quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione in ordine alla sospensione della patente di guida e del certificato di abilitazione; statuizioni che possono essere eliminate da questa Corte, non essendo parte costituiva del patto intercorso tra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. (*Omissis*) **[RIV-1307P813] Art. 116, 219-bis cs.**